

36) DECRETO LIQUIDITA': MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE.

Focus sugli articoli 12 e 13.

Con il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, il Governo ha adottato alcune misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, di interventi in materia di salute e lavoro, nonché la proroga di termini amministrativi e processuali.

Nell'ambito degli aiuti finanziari, gli articoli 12 e 13 del richiamato Decreto introducono misure a favore di lavoratori autonomi, da un lato, e di piccole e medie imprese, dall'altro, "a sostegno della liquidità", vista la straordinaria urgenza dovuta all'emergenza da Covid – 19.

Il presente contributo fornisce un quadro di sintesi di siffatte misure governative, allo scopo di chiarirne la complessità e fare chiarezza su un intervento normativo particolarmente tecnico e ricco di dettagli.

Per tale ragione, suggeriamo anche la lettura per esteso degli articoli analizzati nel presente elaborato, tenendo, altresì, presente che i dettagli operativi, che porteranno concretamente all'immissione di liquidità nel sistema economico, sono demandati dal Governo a provvedimenti ministeriali ed autorizzazioni europee che saranno emanati in un futuro non ancora programmato.

Articolo 12: Fondo solidarietà mutui "prima casa", c.d. "Fondo Gasparrini"

In occasione di un precedente contributo, avente ad oggetto un'analisi globale delle misure finalizzate a limitare le ripercussioni socio – economiche dell'emergenza sanitaria, avevamo affrontato la tematica dei Fondi stanziati dal Governo a contenimento degli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale. Vediamo ora, più da vicino, il Fondo mutui "prima casa".

Già con il Decreto Cura Italia (cfr. art. 54 D.L. 18/2020), è stata disposta, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, l'estensione dei benefici di cui al Fondo Gasparrini ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% nell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus.



Quali i lavoratori autonomi che possono beneficiarne?

Con la locuzione "lavoratori autonomi" si intende fare riferimento ai soggetti come individuati all'articolo 28, comma 1, del Decreto Cura Italia, ossia ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.

Ebbene, l'articolo 12 del recente Decreto n. 23 prevede, altresì, per il medesimo periodo su indicato (nove mesi dall'entrata in vigore del Decreto), l'ammissione ai benefici del Fondo anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

Articolo 13: Fondo centrale di garanzia PMI

L'articolo 13 del Decreto n. 23/2020 dispone la revisione e l'ampliamento dell'operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI, prevedendone l'estensione anche a favore di soggetti esercenti l'attività di impresa e liberi professionisti, purchè la loro attività sia stata danneggiata dall'epidemia da Covid – 19, nonché l'innalzamento di taluni limiti, quali gli importi massimi erogabili ed i costi di operatività.

Fino al 31 dicembre 2020, pertanto, in deroga alla vigente disciplina del Fondo, si applicano le seguenti misure (proviamo a schematizzare le modifiche introdotte dal Decreto n. 23):

- ✓ Concessione della garanzia a titolo gratuito;
- ✓ l'importo massimo garantito per ogni singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina europea, a 5 (cinque) milioni di euro;
- ✓ sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- ✓ la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non dovrà essere superiore, alternativamente:
 - 1. al doppio della spesa salariale per il 2019 (o ultimo anno disponibile) del beneficiario (inclusi oneri sociali e costo del personale eventualmente nel libro paga dei subcontraenti, ma che lavora nel sito di quella beneficiaria) ¹;
 - 2. 25% del fatturato totale 2019;
 - 3. al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, se PMI, ovvero nei successivi 12, se diverse da PMI (ossia nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499) ².

¹ Se l'impresa è stata costituita a partire dal 1 gennaio 2019 il valore da assumere per la spesa salariale è quella prevista per i primi due anni di attività.

² Il fabbisogno in questione è attestato dal legale rappresentante dell'impresa.



✓ La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;

- ✓ la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché, alla data di entrata in vigore del Decreto in parola, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza;
- ✓ sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;
- ✓ cumulabilità della garanzia del Fondo con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 (dieci) anni e di importo superiore ad euro 500.000,00;
- ✓ la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020 ³·
- √ rilascio della garanzia automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà, pertanto, erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

Autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE

La percentuale di copertura della riassicurazione viene incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito.

³ In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la

riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.



Fino al rilascio dell'autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione, come previsto dal D.L. "Cura Italia".

Sono, altresì, ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta - nella misura dell'80 per cento - e per la riassicurazione - nella misura del 90 per cento dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia - a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.

Sembrano, pertanto, essere snellite le procedure di istruttoria.

Quali le caratteristiche del finanziamento da garantire?

- ✓ Inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- ✓ importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come un'apposita autocertificazione;
- √ importo massimo euro 25.000,00;
- ✓ operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 (quattro) anni e 7 (sette) mesi a 6 (sei) anni e 6 (sei) mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 (cinque) anni e il CDS ITA a 5 (cinque) anni, maggiorato dello 0,20 percento.



In favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore ad euro 3.200.000,00, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza da COVID-19, la garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.

Articolo 13, comma 2: garanzie su portafogli di finanziamenti

Con particolare riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano di ammortamento, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un *rating* non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione *Standard and Poor's*, il comma 2 dell'articolo 13 del richiamato Decreto dispone l'applicazione delle seguenti misure:

- ✓ l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato ad euro 500 (cinquecento) milioni;
- √ i finanziamenti (aventi le medesime caratteristiche suesposte) possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti, ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;
- ✓ i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;
- ✓ la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, il cui punto di stacco e lo spessore sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
- ✓ la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo non può superare il 15 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
- ✓ in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;
- √ i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle Regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva;
- ✓ per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in assenza della documentazione antimafia, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta



accerti la sussistenza di una delle cause interdittive è disposta la revoca dell'agevolazione;

✓ gli operatori di microcredito, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari.

Lavoratori autonomi e liberi professionisti?

L'art. 13 del Decreto n. 23 ha previsto l'estensione dell'operatività del Fondo centrale di garanzia anche a favore di soggetti esercenti attività di impresa e liberi professionisti, purchè la loro attività sia stata danneggiata dall'emergenza da Covid-19.

Si tratta di una misura, per così dire, secondaria rispetto a quelle sin qui trattate ed il cui raggio di operatività è rivolto alla generalità delle imprese che non sono obbligate a dimostrare o autocertificare la sussistenza del danno da Covid-19.

L'estensione in parola, che opererà fino al 31 dicembre 2020, è sottoposta all'autorizzazione della Commissione europea e la garanzia coprirà il 100 per cento dell'importo finanziato, sia in garanzia diretta sia in riassicurazione.

\$\$\$

Per le finalità di cui all'articolo 13 del richiamato Decreto, al Fondo di garanzia sono assegnati 1.729 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette disposizioni, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca.

Militerni & Associati Avv. Marzia Supino